

Causa C-261/24**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

12 aprile 2024

Giudice del rinvio:

Curtea de Apel București (Romania)

Data della decisione di rinvio:

28 febbraio 2024

Ricorrente:

Alizeu Eolian SA

Resistenti:

Agenția Națională de Administrare Fiscală

DGRFP București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București

DGRFP București – Administrația Sector 4 a Finanțelor Publice

Ministerul Finanțelor – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

Oggetto del procedimento principale

Ricorso contenzioso amministrativo proposto dalla Alizeu Eolian Sa (in prosieguo: la «ricorrente») avente ad oggetto (i) l'annullamento di un decreto del presidente dell'Agenția Națională de Administrare Fiscală (Agenzia nazionale dell'amministrazione tributaria) (ANAF) relativo al modello e al contenuto del formulario utilizzato per la dichiarazione d'imposta sul reddito supplementare dei produttori di energia elettrica, (ii) l'annullamento delle dichiarazioni d'imposta presentate dalla ricorrente, sulla base di tale decreto, per il periodo aprile-agosto 2022, (iii) l'annullamento delle decisioni delle autorità tributarie che respingono i reclami presentati dalla ricorrente contro il decreto e le dichiarazioni d'imposta

summenzionate e (iv) la restituzione, con interessi, dell'importo versato a titolo di imposta sul reddito supplementare per il periodo aprile-agosto 2022.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE si chiede l'interpretazione degli articoli 49, 56, 63, 107 e 108 e dell'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché di talune disposizioni della direttiva 2019/944, del regolamento 2019/943, del regolamento 2021/1119, della direttiva 2018/2001 e della direttiva 2006/112.

Questioni pregiudiziali

1) Se le disposizioni degli articoli 107 e 108 TFUE debbano essere interpretate nel senso che una normativa nazionale che assoggetta ad imposta soltanto determinati produttori di energia elettrica, come quelli [che producono energia] da fonti rinnovabili, [e] non tutti i produttori di energia elettrica costituisca un aiuto di Stato concesso a coloro che sono esentati, soggetto all'obbligo di notifica.

2) Se le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché dell'articolo 58, lettere da b) a d), della direttiva 2019/944 e dell'articolo 3, lettere f), g), i) e n), del regolamento 2019/943, secondo cui gli Stati membri devono garantire condizioni di parità e non discriminatorie ai produttori di energia elettrica, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale che impone un'imposta supplementare soltanto a carico di determinati produttori di energia elettrica, compresi quelli [che producono energia] da fonti rinnovabili, escludendo dal pagamento dell'imposta determinate categorie di produttori, sebbene tutti i produttori di energia elettrica si trovino in una situazione analoga, tenuto conto, tra l'altro, dei redditi analoghi ottenuti dalla vendita di energia elettrica.

3) Se le disposizioni degli articoli 49, 56 e 63 TFUE e dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale che impone un'imposta discriminatoria e di importo eccessivo soltanto a determinati produttori di energia elettrica (compresi quelli [che producono energia] da fonti rinnovabili), escludendo altre categorie di produttori.

4) Se, prima del regolamento 2022/1854, la direttiva 2019/944 e il regolamento 2019/943 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che si traduce in una fissazione del prezzo di vendita/una limitazione della libertà di fissare il prezzo di vendita.

5) Se i principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione dell'inquinamento alla fonte e il principio «chi inquina paga», nonché [l'articolo 2, paragrafi 1 e 2] e l'articolo 4 del regolamento 2021/1119, in combinato disposto

con l'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, e con l'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2018/2001, disciplinando gli obiettivi della neutralità climatica a livello dell'Unione europea, debbano essere interpretati [nel senso] che ostano a una normativa nazionale che comprometta gli obiettivi europei relativi al raggiungimento della neutralità climatica e la politica dell'Unione europea in materia di tassazione dell'energia. In caso di risposta affermativa, quali siano i criteri da osservare nella determinazione di tale imposta affinché siano rispettati i principi sopra enunciati.

6) Se le disposizioni dell'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale come quella istituita dall'OUG n. 27/2022, che impone un'imposta sul volume d'affari sui redditi derivanti dalla vendita di energia elettrica.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: articoli 49, 56, 63, 107 e 108 e articolo 191, paragrafo 2

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: articolo 17

Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE: articolo 3, paragrafi 1 e 4, articolo 9, paragrafi 1-3, e articolo 58, lettere b)-d)

Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica: articolo 3, lettere b), f), g), j) e n)

Regolamento (UE) 2022/1854 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»): articoli 2 e 4

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili: articolo 3

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: considerando 4 e 7 e articolo 401

Giurisprudenza dell’Unione fatta valere

Sentenze del 6 ottobre 1982, CILFIT/Ministero della Sanità (283/81, Racc., 1982, pag. 3415), EU:C:1982:335; del 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e a./Francia (C-354/90, Racc., 1991, pag. I-5505), EU:C:1991:440, punti 10 e 14; del 12 aprile 1994, Halliburton Services/Staatssecretaris van Financiën (C-1/93, Racc., 1994, pag. I-1137), EU:C:1994:127, punto 15; del 14 dicembre 1995, Sanz de Lera e a. (C-163/94, C-165/94 e C-250/94, Racc., 1995, pag. I-4821), EU:C:1995:451; del 3 maggio 2001, Commissione/Francia (C-481/98, Racc., 2001, pag. I-3369) EU:C:2001:237, punto 21; del 15 luglio 2004, Pearle e a. (C-345/02, Racc., 2004, pag. I-7139), EU:C:2004:448, punti 30-32; del 15 dicembre 2005, Unicredito Italiano (C-148/04, Racc., 2005, pag. I-11137), EU:C:2005:774, punto 42; del 7 settembre 2006, Marrosu e Sardino (C-53/04, Racc., 2006, pag. I-7203), EU:C:2006:517, punto 54; del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich (C-368/04, Racc., 2006, pag. I-9957), EU:C:2006:644, punto 39; del 10 aprile 2008, Marks & Spencer (C-309/06, Racc., 2008 pag. I-2283) EU:C:2008:211, punto 49; del 20 aprile 2010, Federutility e a. (C-265/08, Racc., 2010, pag. I-3377), EU:C:2010:205; del 16 febbraio 2012, Eon Aset Menidjunt (C-118/11), EU:C:2012:97, punto 76; del 27 gennaio 2022, Fondul Proprietatea (C-179/20), EU:C:2022:58, punti 84 e 85; del 7 aprile 2022, Autonome Provinz Bozen (C-102/21 e C-103/21), EU:C:2022:272, punti 58 e 59; conclusioni dell’avvocato generale Mayras presentate il 13 novembre 1974 nella causa 33/74, van Binsbergen, EU:C:1974:121, punto 89

Disposizioni nazionali fatte valere

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (decreto-legge del governo n. 27/2022 recante misure applicabili ai clienti finali del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 31 marzo 2023, nonché modifica e integrazione di taluni atti normativi, e successive modifiche e integrazioni) (in prosieguo: l’«OUG n. 27/2022»): l’articolo 15 prevede quanto segue:

- è istituita un’imposta specifica dell’80%, calcolata secondo una metodologia specifica, applicata alle entrate supplementari realizzate dai produttori di energia elettrica e di gas naturale (in prosieguo: l’«imposta sul reddito supplementare»);
- l’imposta non si applica alle entrate supplementari realizzate dalle capacità di produzione messe in servizio dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge;

- l'imposta sul reddito supplementare è calcolata sulla base della metodologia di cui all'allegato n. 6, è dichiarata e pagata dai produttori di elettricità su base mensile, entro il 25 del mese successivo a quello per il quale è dovuta;
- il modello e il contenuto della dichiarazione d'imposta sul reddito supplementare sono approvati con decreto del presidente dell'ANAF;
- non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del reddito supplementare i quantitativi di energia elettrica venduti dai produttori di energia elettrica (che si trovano nel portafoglio dello Stato rumeno e che sono titolari di accordi petroliferi) se questi ultimi effettuano offerte di vendita parziale o totale entro un massimo di 5 giorni lavorativi alle richieste di acquisto di energia elettrica effettuate dal gestore del sistema di trasporto e dai gestori del sistema di distribuzione concessionari, individualmente o in forma aggregata, direttamente o tramite piattaforme dedicate al mercato organizzato.

La legge n. 206/2022 approva con modifiche l'OUG n. 27/2022 ed è applicabile a decorrere dal 14 luglio 2022. Essa prevede, in particolare, che, oltre a non applicarsi alle capacità di produzione messe in servizio dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge, l'imposta non si applichi neppure alle entrate supplementari realizzate dalle società che forniscono servizi pubblici di riscaldamento che producono energia elettrica da cogenerazione.

L'allegato n. 6 all'OUG n. 27/2022 disciplina il metodo di calcolo del reddito supplementare realizzato dai produttori di energia elettrica, risultante dalla differenza tra il reddito medio mensile unitario di vendita dell'energia elettrica negoziata e il prezzo di 450 lei/MWh, ossia un prezzo circa due volte inferiore al prezzo di 180 EUR/MWh fissato dal regolamento 2022/1854 (adottato il 7 ottobre 2022).

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 856/2022 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (decreto del presidente dell'Agenzia nazionale dell'amministrazione tributaria n. 856/2022 che modifica il decreto del presidente dell'Agenzia nazionale dell'amministrazione tributaria n. 587/2016 recante approvazione del modello e del contenuto dei formulari utilizzati per la dichiarazione d'imposta e dei tributi oggetto del regime di autoliquidazione o di ritenuta alla fonte (in prosieguo: il «decreto n. 856/2022»): conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'OUG n. 27/2022, il modello e il contenuto della dichiarazione d'imposta sul reddito supplementare sono approvati.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La ricorrente è una delle controllate del Gruppo Engie in Romania e, in tale qualità, produce energia elettrica eolica mediante la centrale eolica detenuta nel distretto di Brăila.
- 2 La vendita di energia elettrica prodotta dalla ricorrente avviene attraverso (i) contratti bilaterali conclusi in anticipo con diversi acquirenti sulla base del modello standard di contratto generale EFET (European Federation of Energy Traders) per la compravendita di energia elettrica, che presuppone la contrattazione di quantitativi di energia elettrica in anticipo, con un significativo lasso di tempo prima dell'effettiva consegna, e (ii) sul mercato/borsa a breve termine di energia elettrica (mercato del giorno prima), per l'eccedenza di energia elettrica prodotta rispetto alla quantità di energia elettrica che la ricorrente vende in base ai contratti bilaterali conclusi.
- 3 Tenuto conto della significativa volatilità della risorsa con la quale la ricorrente produce energia elettrica (il vento) e dei futuri impegni bilaterali a lungo termine per la fornitura di determinati quantitativi di energia elettrica, la ricorrente deve spesso acquistare determinati quantitativi di energia elettrica per rivenderli, al fine di adempiere ai propri obblighi in forza dei contratti bilaterali di vendita e di fornitura di energia elettrica. La vendita e la fornitura di energia elettrica sono concordate su base oraria, per ogni giorno, di modo che la stima e la previsione della produzione di energia elettrica da fonte eolica sono particolarmente difficili.
- 4 Inoltre, la ricorrente partecipa al mercato del bilanciamento, che serve essenzialmente a regolare a livello nazionale il consumo e la produzione, sostenendo costi di acquisto di energia elettrica sul mercato del giorno prima (la quale è rivenduta per adempiere gli obblighi derivanti dai contratti bilaterali di energia elettrica non coperta dalla produzione) e costi di bilanciamento.
- 5 Il 1° aprile 2022 sono diventate applicabili le disposizioni dell'articolo 15 dell'OUG n. 27/2022, di modo che la ricorrente ha presentato le dichiarazioni d'imposta sul reddito supplementare relativamente ai mesi da aprile ad agosto 2022 conformemente a dette disposizioni e sulla base del formulario approvato con il decreto n. 856/2022.
- 6 Il 27 luglio 2022 la ricorrente ha presentato un previo reclamo contro il decreto n. 856/2022 e, successivamente, reclami in materia tributaria avverso le summenzionate dichiarazioni d'imposta. Le autorità tributarie hanno respinto sia il previo reclamo contro il decreto n. 856/2022 sia i reclami relativi alle dichiarazioni d'imposta dei mesi di maggio e giugno 2022.
- 7 Con il ricorso proposto il 1° febbraio 2023, la ricorrente chiede alla Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest, Romania), giudice del rinvio nella presente causa, contro le convenute ANAF, DGRFP București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București (Direzione generale regionale delle

finanze pubbliche di Bucarest – Amministrazione tributaria per i contribuenti medi di Bucarest), DGRFP București – Administrația Sector 4 a Finanțelor Publice (Amministrazione delle finanze pubbliche, settore 4, Romania) e il Ministerul Finanțelor – (Ministero delle finanze, Romania), Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (Direzione generale per la risoluzione dei reclami):

- di annullare il decreto n. 856/2022;
 - di annullare le dichiarazioni d'imposta presentate dalla ricorrente a titolo dell'imposta sul reddito supplementare per i mesi da aprile ad agosto 2022;
 - di annullare la decisione di rigetto del previo reclamo contro il decreto n. 856/2022;
 - di annullare le decisioni di rigetto dei reclami diretti contro gli avvisi di accertamento relativi ai mesi di maggio e giugno 2022;
 - di condannare le convenute a restituire alla ricorrente l'importo totale di RON 28 974 651 (lei rumeni) che la ricorrente ha versato a titolo di imposta sul reddito supplementare per il periodo aprile-agosto 2022, nonché a versare gli interessi su tale importo.
- 8 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente ha dedotto diversi motivi di illegittimità degli atti contestati, alla luce tanto del diritto dell'Unione quanto del diritto nazionale.
- 9 Nei loro controricorsi, le resistenti hanno sollevato diverse eccezioni e, nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
- 10 Nel corso del procedimento, la ricorrente ha chiesto al giudice del rinvio di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 11 A sostegno della sua domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte, la ricorrente ha sollevato varie questioni di diritto per le quali risulta utile l'interpretazione del diritto dell'Unione ai fini della soluzione della controversia.
- 12 In primo luogo, occorrerebbe esaminare se le disposizioni dell'OUG n. 27/2022, che istituiscono l'imposta sul reddito supplementare soltanto a carico di determinate categorie di produttori di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, siano compatibili con l'articolo 107 TFUE.
- 13 In secondo luogo, occorre esaminare se la differenziazione operata tra i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e i produttori di energia elettrica non soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito supplementare sia compatibile con il principio generale di non discriminazione. Secondo la ricorrente, non

esisterebbe alcuna giustificazione per la quale il legislatore abbia fissato come criterio nella determinazione dei soggetti passivi l'appartenenza a una specifica «categoria professionale» e non il criterio del vantaggio finanziario; orbene, l'imposta controversa sarebbe stata istituita soltanto a carico di determinati produttori di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili.

- 14 In terzo luogo, occorrerebbe esaminare se l'istituzione dell'imposta sul reddito supplementare di importo eccessivo sia compatibile con la libertà di stabilimento, con la libera prestazione dei servizi e con la libera circolazione dei capitali, previste agli articoli 49, 56 e 63 TFUE, nonché con la tutela del diritto fondamentale alla proprietà, previsto all'articolo 17 della Carta. Secondo la ricorrente, con l'applicazione discriminatoria dell'imposta a una sola categoria di imprese si rischierebbe di scoraggiare i produttori di energia elettrica (compresi quelli che producono da fonti rinnovabili), che sono soggetti all'imposta, dal mantenere la loro attività nel mercato rumeno dell'energia elettrica.
- 15 In quarto luogo, occorrerebbe esaminare se sia compatibile con la direttiva 2019/944 una normativa nazionale che determinerebbe una fissazione del prezzo di vendita dell'energia elettrica o una limitazione di tale libertà. Secondo la ricorrente, l'imposta sul reddito supplementare realizzato dai produttori di energia elettrica, risultante dalla differenza tra il prezzo medio mensile di vendita dell'energia elettrica e il prezzo di 450 lei/MWh, che potrebbe essere considerato un tetto massimo per il prezzo, inciderebbe sulla libera formazione dei prezzi in tale settore di attività.
- 16 In quinto luogo, occorrerebbe esaminare se la normativa nazionale che istituisce l'imposta sul reddito supplementare sia compatibile con i principi di precauzione, dell'azione preventiva e della correzione dell'inquinamento alla fonte, con il principio «chi inquina paga», con gli obblighi istituiti a livello dell'Unione per conseguire gli obiettivi di neutralità climatica nonché con la politica dell'Unione in materia di tassazione dell'energia. In caso di risposta affermativa, occorrerebbe stabilire i criteri che dovrebbero essere osservati per l'istituzione dell'imposta, in quanto la ricorrente ritiene che l'applicazione di quest'ultima soltanto a determinati produttori di energia elettrica, tra cui produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, sarebbe contraria alla politica ambientale dell'Unione.
- 17 In sesto luogo, occorrerebbe esaminare se sia compatibile con l'articolo 401 della direttiva 2006/112 una normativa nazionale che si traduce nell'istituzione di un'imposta sul volume d'affari applicata ai redditi provenienti dalla vendita di energia elettrica, dal momento che ai fini della determinazione dell'imposta non sono presi in considerazione né gli acquisti effettuati dai produttori per adempiere gli obblighi contrattuali né i costi relativi alla loro attività.
- 18 *Le convenute ANAF, DGRFP București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii e DGRFP București, tramite l'Administrația Sector 4 a Finanțelor Publice* chiedono che sia dichiarata irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale indirizzata alla Corte, facendo valere che le questioni

pregiudiziali sollevate dalla ricorrente riguardano unicamente le disposizioni dell'OUG n. 27/2022 e non il decreto n. 856/2022, oggetto della domanda di annullamento nella presente causa. La ricorrente cercherebbe in realtà di ottenere dalla Corte una decisione di orientamento nella soluzione della causa da parte del giudice del rinvio e le questioni formulate da quest'ultimo riguarderebbero esclusivamente aspetti particolari della causa dinanzi ad esso pendente, di modo che non sarebbero soddisfatte le condizioni di ricevibilità previste dall'articolo 267 TFUE.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 19 Il giudice del rinvio precisa che il rinvio è necessario alla soluzione della causa alla luce sia degli argomenti della ricorrente riguardanti l'illegittimità dell'imposta sul reddito supplementare, sia degli effetti delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, della compatibilità dell'imposta con le libertà fondamentali, con i principi generali del diritto dell'Unione, nonché con le politiche in materia di tassazione delle energie rinnovabili e con gli impegni in materia di neutralità climatica.
- 20 Alla luce della giurisprudenza della Corte (sentenze Marrosu e Sardino, punto 54, e Eon Aset Menidjmont, punto 76) e del fatto che, nella presente causa, viene chiesta l'interpretazione della conformità di talune disposizioni nazionali nonché della prassi di un'autorità nazionale alle disposizioni e ai principi generali del diritto dell'Unione, il giudice del rinvio afferma che esiste un indiscusso elemento di collegamento con il diritto dell'Unione. Esso rileva altresì che le questioni sollevate non sono state ancora oggetto di una pronuncia pregiudiziale in una causa simile e che esse non sono state analizzate dalla Corte, cosicché, secondo i criteri elaborati dalla Corte nella sentenza CILFIT/Ministero della Sanità, esso constata che la corretta applicazione del diritto dell'Unione non si impone con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio su come risolverle.

a) Sulla prima questione pregiudiziale

- 21 Il giudice del rinvio ritiene che tale questione sia necessaria al fine di determinare in che misura l'imposta sul reddito supplementare costituisca un aiuto di Stato concesso ai produttori di energia elettrica esclusi dal pagamento di tale imposta e che, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, deve essere notificato alla Commissione europea.
- 22 Il giudice del rinvio rileva che, sebbene la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, rientri nella competenza esclusiva della Commissione (sentenze Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e a./Francia, punto 14, e Unicredito Italiano, punto 42), ciò non toglie che i giudici nazionali devono provvedere alla salvaguardia dei diritti dei singoli in caso di violazione dell'obbligo di previa notifica degli aiuti di Stato alla Commissione (sentenza

Autonome Provinz Bozen, punto 59) e sono competenti ad interpretare la nozione di aiuto di Stato e a stabilire se una misura adottata da uno Stato membro costituisca o meno un aiuto di Stato (sentenze *Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires* e a./Francia, punto 10, e *Transalpine Ölleitung in Österreich*, punto 39).

- 23 Alla luce della giurisprudenza della Corte, il giudice del rinvio rileva altresì che, in materia di aiuti di Stato, la Corte può fornire al giudice del rinvio gli elementi interpretativi che gli consentano di stabilire se una misura nazionale possa essere qualificata come aiuto di Stato, ai sensi del diritto dell'Unione (sentenza *Fondul Proprietatea*, punto 84). Inoltre, l'obbligo di non dare esecuzione a un aiuto prima che esso sia stato notificato alla Commissione e prima che quest'ultima abbia condotto il suo esame preliminare a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE ha effetto diretto (sentenza *Pearle e a.*, punti 30-32).
- 24 Il giudice del rinvio constata che ciò si verifica anche nella presente causa, in quanto la ricorrente sostiene che la misura di istituzione dell'imposta sul reddito supplementare costituisce un aiuto di Stato, in relazione al quale detto obbligo di notifica non è stato rispettato. In tali circostanze, sebbene il giudice nazionale non possa pronunciarsi sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, esso è tuttavia tenuto a constatare l'illegittimità dell'aiuto qualora non sia stato notificato conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, poiché l'effetto diretto di detta disposizione richiede che i diritti dell'interessato siano tutelati in tal modo.
- 25 Il giudice del rinvio ritiene pertanto necessaria l'interpretazione, da parte della Corte, dei criteri di valutazione di un potenziale aiuto di Stato, in particolare il criterio del vantaggio selettivo introdotto dalla misura contestata, dato che determinate categorie di produttori di energia elettrica sono state escluse dal pagamento dell'imposta sul reddito supplementare.

b) Sulla seconda questione

- 26 Secondo il giudice del rinvio, l'interpretazione della Corte è necessaria per determinare in che misura l'imposta sul reddito supplementare a carico unicamente di determinati produttori di energia elettrica sia compatibile con i principi generali di uguaglianza e di non discriminazione, nonché con l'obbligo degli Stati membri di garantire condizioni di parità e non discriminatorie ai partecipanti al mercato dell'energia elettrica. Ebbene, il principio di uguaglianza implica l'esclusione della discriminazione e la parità di trattamento delle persone che si trovano in situazioni identiche e comparabili.
- 27 Nell'ambito specifico del settore dell'energia, le disposizioni del diritto dell'Unione invocate disciplinano l'obbligo per gli Stati membri di garantire condizioni di parità e non discriminatorie ai produttori di energia elettrica (articolo 3 della direttiva 2019/944), nonché di non falsare la concorrenza creando uno svantaggio nella concorrenza a danno di taluni partecipanti al mercato.

- 28 Inoltre, quale applicazione di tale principio, a livello dell'Unione si è sviluppato il principio di neutralità fiscale, che impone agli Stati membri di non creare discriminazioni ingiustificate tra i contribuenti; il giudice del rinvio ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte in tale materia (sentenze Commissione/Francia, punti 21 e 22, e Marks & Spencer, punto 49).
- 29 Le misure previste dall'OUG n. 27/2022 sarebbero tali da violare il principio di uguaglianza e il principio di non discriminazione in quanto istituirebbero un regime fiscale diverso tra i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e le altre categorie di produttori che si trovano in situazioni analoghe, senza che sia giustificata la necessità o l'opportunità di tali differenziazioni e discriminazioni. In un contesto in cui tutti i produttori di energia elettrica operano sugli stessi mercati a livello dell'Unione e/o a livello nazionale e sono quindi concorrenti e si trovano in una situazione analoga, i produttori che non sono assoggettati a tale imposta ottengono un vantaggio competitivo rispetto ai produttori soggetti all'imposta. Tale diverso trattamento applicato a taluni operatori che si trovano in situazioni analoghe condurrebbe all'istituzione di un regime selettivo e discriminatorio, restringendo così la concorrenza.
- 30 Di conseguenza, il giudice del rinvio, tenuto conto in particolare del punto 15 della sentenza Halliburton Services/Staatssecretaris van Financiën, ritiene necessario adire la Corte al fine di stabilire se gli atti di diritto dell'Unione che disciplinano i principi di uguaglianza e di non discriminazione nonché l'obbligo per gli Stati membri di garantire condizioni di parità e non discriminatorie ai partecipanti al mercato dell'energia elettrica ostino all'istituzione dell'imposta sul reddito supplementare disciplinata dall'OUG n. 27/2022.

c) Sulla terza questione

- 31 Secondo il giudice del rinvio, la questione verte sugli effetti prodotti dalla misura tributaria sulla libertà di stabilimento, sulla libera circolazione dei servizi, nonché sulla libera circolazione dei capitali, in quanto potrebbe scoraggiare il Gruppo Engie, di cui fa parte anche la ricorrente, dal continuare a esercitare attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Romania. L'interpretazione della Corte è necessaria per la soluzione del procedimento principale, dal momento che si pone la questione dell'eventuale natura sproporzionata/ingiustificata dell'imposta a carico, in modo discriminatorio, di una sola categoria di produttori di energia elettrica.
- 32 Pertanto, ogni produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili che desideri entrare o mantenere la propria attività nel mercato rumeno dell'energia elettrica sarebbe soggetto a una tassazione eccessiva, il che comporterebbe una mancanza di attrattiva di tali mercati per la produzione di energia «pulita» e una limitazione della libertà di stabilimento, sebbene la Romania sia un paese ad alto potenziale in questo settore. Inoltre, l'importo eccessivo dell'imposta comporterebbe anche la confisca di parte dei profitti, il che sarebbe contrario all'articolo 17 della Carta.

d) Sulla quarta questione

- 33 Secondo il giudice del rinvio, nella presente causa si pone la questione se l'imposta sul reddito supplementare sia una misura equivalente alla determinazione del prezzo di vendita o a una limitazione della libertà di determinazione del prezzo di vendita, che potrebbe essere contraria alle disposizioni della direttiva 2019/944 e dei regolamenti 2019/943 e 2022/1854. Una siffatta misura di intervento pubblico sui prezzi di vendita dell'energia elettrica, per sua stessa natura, costituirebbe un ostacolo alla realizzazione di un mercato interno operativo dell'energia elettrica e quindi una restrizione al commercio tra Stati membri.
- 34 Il giudice del rinvio fa riferimento alla Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2021 intitolata «Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno» e afferma che l'istituzione dell'imposta controversa violerebbe i limiti all'intervento sui prezzi di fornitura. Una siffatta misura imporrebbe tetti di prezzo sul mercato all'ingrosso e non sul mercato al dettaglio, che non comprende *de plano* soltanto la categoria dei consumatori domestici, e fisserebbe indirettamente tetti di prezzo per i consumatori non domestici, al di fuori dei limiti consentiti dalla direttiva 2019/944. Ebbene, secondo tale direttiva, la fissazione dei prezzi per la fornitura di energia costituisce una misura che falsa in modo sostanziale la concorrenza. Sebbene l'OUG n. 27/2022 non introduca direttamente un tetto massimo per il prezzo, la misura che istituisce l'imposta sul reddito supplementare avrebbe un impatto significativo sul comportamento nel mercato e inciderebbe sulla libera formazione dei prezzi.
- 35 Peraltro, l'articolo 9 della direttiva 2019/944 prevede le condizioni che devono essere soddisfatte per giustificare l'imposizione degli obblighi di servizio pubblico. Infatti, anche alla luce della giurisprudenza della Corte in materia (sentenza del 20 aprile 2010, *Federutility e a.*), la misura deve essere giustificata da un interesse economico generale ed essere limitata ai consumatori vulnerabili o in condizioni di povertà energetica, rispettare il principio di proporzionalità, essere chiaramente definita, trasparente, non discriminatoria, facilmente verificabile e garantire alle imprese dell'Unione che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali.
- 36 La misura dell'istituzione dell'imposta sul reddito supplementare non sarebbe chiaramente definita, trasparente e non discriminatoria, poiché né il livello del prezzo né il livello di tassazione consentono una facile verifica o previsione di questi ultimi. L'imposta è stata calcolata in assenza di uno studio che specifichi come calcolare l'aliquota dell'80% o l'importo di 450 lei/MWh (importo che dovrebbe coprire i costi di produzione e di investimento) o l'impatto che tale nuovo obbligo fiscale avrà sui produttori di energia da fonti rinnovabili.
- 37 Pertanto, istituendo l'imposta sul reddito supplementare a carico dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, lo Stato rumeno sarebbe andato al di là di

quanto necessario per tutelare i consumatori, essendo la misura inutile e sproporzionata, dal momento che a tal fine esso ha introdotto un sistema di compensazione e di fissazione di un tetto ai prezzi di fornitura ai consumatori. Inoltre, l'applicazione dell'imposta sul reddito supplementare comporterebbe una doppia imposizione dei redditi dei produttori, i quali sarebbero parimenti soggetti all'imposta sulle società prevista dal Codice tributario.

e) Sulla quinta questione

- 38 Poiché che nel procedimento principale sono stati invocati i principi della precauzione, dell'azione preventiva e della correzione dell'inquinamento alla fonte, nonché il principio «chi inquina paga», di cui all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, il giudice del rinvio ritiene che l'interpretazione della Corte sia necessaria al fine di stabilire se detti principi abbiano un effetto diretto e se siano violati dalla determinazione di un'imposta sul reddito supplementare che si applica ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e non ai produttori di energia elettrica da combustibili fossili.
- 39 Analogamente, alla luce degli obiettivi dell'Unione fissati dal Green Deal europeo, che sarebbero violati dalla misura controversa applicabile segnatamente ai produttori di elettricità da fonti rinnovabili, anche se per un periodo limitato, il giudice del rinvio desidera sapere se siano in tal modo violati gli obblighi dello Stato riguardanti gli obiettivi relativi al raggiungimento della neutralità climatica entro gli anni 2030 e 2050, conformemente alle disposizioni della direttiva 2018/2001 e del regolamento 2021/1119.
- 40 Infine, il giudice del rinvio ritiene che sia altresì necessario stabilire se l'istituzione dell'imposta sul reddito supplementare violi gli obblighi dello Stato assunti conformemente alla politica dell'Unione in materia di tassazione dell'energia, pregiudicando così i principi summenzionati, enunciati all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2021/1119 in combinato disposto con l'articolo 191, paragrafo 2, TFUE.

f) Sulla sesta questione

- 41 Nel procedimento principale, la ricorrente ha sostenuto che l'istituzione di un'imposta sul volume d'affari è contraria all'articolo 401 della direttiva 2006/112, in quanto l'imposta sul reddito supplementare sarebbe in realtà un'imposta sul volume d'affari applicata al reddito derivante dalla vendita di energia elettrica e che non tiene conto dei costi sostenuti dai produttori di energia elettrica.
- 42 In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che l'interpretazione della Corte sia necessaria per stabilire se le disposizioni dell'articolo 401 della direttiva 2006/112 ostino all'istituzione di una siffatta imposta sul volume d'affari, dal momento che ai fini della determinazione dell'imposta non sono stati presi in considerazione né gli acquisti effettuati dai produttori di energia elettrica per l'adempimento dei loro

obblighi contrattuali né i costi connessi alla loro attività, essendo l'imposta applicata al reddito supplementare.

DOCUMENTO DI LAVORO